ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA QUOTIDIANA

TRA

Il **Comune di Reggio Emilia**, denominato nel prosieguo del presente atto "Comune", in persona della Dott.ssa Francesca Mattioli in qualità di Direttrice Generale, domiciliata per la carica presso la sede comunale posta in Piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia;

Ε

la **Provincia di Reggio Emilia**, denominata nel prosieguo del presente atto "Provincia", in persona della Dott.ssa Anna Lisa Garuti in qualità di Dirigente del Servizio Affari Generali, domiciliata per la carica presso la sede provinciale in Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia;

Premesso

- che la Legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni" norma l'attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni:
- che nell'ambito dell'attività istituzionale il Comune e la Provincia hanno la necessità di monitorare quotidianamente i riflessi dell'attività svolta dai rispettivi Enti sugli organi di informazione in modo puntuale, capillare e completo;
- che il Comune e la Provincia, al fine di perseguire un'ottimizzazione delle risorse finanziarie, tecniche ed organizzative, intendono adottare sinergie e forme di collaborazione nella modalità di gestione del servizio di Rassegna Stampa telematica quotidiana;
- che negli anni il Comune e la Provincia hanno sottoscritto Accordi di collaborazione per la gestione associata del servizio di Rassegna Stampa telematica quotidiana al fine di conseguire un'ottimizzazione delle risorse finanziarie, tecniche ed organizzative;
- che le motivazioni per le quali i suddetti Accordi in parola sono stati stipulati risultano tutt'ora valide e attuali:
- che l'esperienza della gestione associata del servizio di Rassegna Stampa è risultata positiva, consentendo anche di ridurre notevolmente i costi e garantendo standard qualitativi elevati del servizio:
- che il Comune e la Provincia ritengono opportuno, pertanto, procedere al rinnovo dell'Accordo rivolto a disciplinare il quadro giuridico, organizzativo e finanziario per adottare gli atti consequenziali connessi alla gestione in forma associata del servizio di Rassegna Stampa telematica quotidiana.

Dato atto che entrambe le Amministrazioni si sono espresse positivamente per la collaborazione in oggetto;

tutto quanto premesso SI CONVIENE E SI STIPULA OUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di collaborazione e vengono riconosciute come tali dalle Parti.

Art. 2 Oggetto e finalità dell'Accordo di collaborazione

Il presente Accordo di collaborazione ha per oggetto la gestione in forma associata del servizio di Rassegna Stampa telematica quotidiana del Comune e della Provincia per dodici mesi.

La gestione unitaria del servizio di Rassegna Stampa, mediante implementazione della modalità telematica, è diretta a ridurre i costi del servizio e a rendere qualitativamente migliore il servizio stesso attraverso una sinergia tra le professionalità dei diversi Enti.

A tale scopo il presente Accordo disciplina gli aspetti tecnici, organizzativi e finanziari relativi al servizio di Rassegna Stampa del Comune e della Provincia.

Nell'ambito del presente Accordo, la Provincia individua il Comune quale Ente responsabile della gestione associata del suddetto servizio di Rassegna Stampa telematica quotidiana.

La spesa complessiva per l'affidamento del suddetto servizio ammonta a complessivi € 9.150,00 (€ 7.500,00 + Iva 22%), cui si aggiungono i costi per i diritti di riproduzione e comunicazione (licenza clienti Rassegna Stampa "CRS" per la riproduzione a favore di un numero predeterminato di utilizzatori per n. complessive 125 utenze, il cui ammontare complessivo è pari ad € 7.564,00 (€ 6.200,00 + Iva 22%).

La Provincia, per la gestione associata della Rassegna Stampa, si impegna come segue;

- servizio di Rassegna Stampa telematica quotidiana: spesa pari al 50% dei costi complessivi (€ 4.575,00 € 3.750,00 + Iva 22%),
- diritti di riproduzione e comunicazione (licenza clienti Rassegna Stampa "CRS") per la riproduzione a favore di un numero predeterminato di utilizzatori: spesa relativa ad un numero di utenti abilitati fino ad un massimo di 20 (€ 658,80 € 540,00 + Iva 22%),

totale complessivo € 5.233,80 (€ 4.290,00 + Iva 22%).

Art. 3 Obblighi del Comune

Il Comune, quale ente responsabile della gestione associata, è delegato a

- espletare la procedura per il rinnovo dell'affidamento del servizio di Rassegna Stampa telematica quotidiana, fungendo da stazione appaltante unica per l'affidamento del servizio per il Comune e la Provincia per un periodo di n. 12 (dodici) mesi;
- gestire i rapporti contrattuali con la ditta aggiudicatrice del servizio;
- gestire i rapporti contrattuali (dall'affidamento, allo sviluppo ed alla conclusione) con la controparte per quanto riguarda i diritti di riproduzione e comunicazione Licenza clienti Rassegna Stampa ("CRS") per la riproduzione a favore di un numero predeterminato di utilizzatori per il periodo di affidamento del servizio di Rassegna Stampa.

La gestione amministrativa di tutte le funzioni sopra elencate farà capo all'Ufficio Stampa.

Art. 4 Obblighi della Provincia

Al fine di far fronte agli oneri connessi alla gestione associata del servizio di Rassegna Stampa, la Provincia si impegna a riconoscere, a titolo di quota a suo carico, al Comune l'importo degli oneri derivanti dall'affidamento del servizio di Rassegna Stampa telematica quotidiana nella misura "pro quota" del 50%, cui si aggiungerà il costo per i diritti di riproduzione e comunicazione (licenza clienti Rassegna Stampa "CRS") per la riproduzione a favore di un numero predeterminato di utilizzatori fino ad un massimo di 20. Relativamente al finanziamento dell'Accordo per il periodo di durata del servizio, il trasferimento dell'importo spettante al Comune, determinato compiutamente a seguito del rinnovo contrattuale, avverrà con le seguenti scadenze:

- importo per l'annualità 2024 pari a complessivi € 1.239,35 da versarsi entro Febbraio 2025,
- importo per l'annualità 2025 pari ad € 3.994,45 da versarsi entro Ottobre 2025.

Art. 5 Gestione ed organizzazione del servizio

Il Comune e la Provincia individueranno i rispettivi referenti tecnici ed organizzativi per la gestione associata del servizio.

Art. 6 Decorrenza e durata dell'Accordo di collaborazione

Il presente Accordo di collaborazione, come da corrispondenza agli atti delle parti contraenti, ha durata di mesi 12 (dal 1 ottobre 2024 al 30 settembre 2025), salvo proroga disposta, ai sensi di legge, in forma scritta dagli enti aderenti.

La Provincia ed il Comune potranno recedere dal presente Accordo dandone comunicazione all'altro firmatario via posta elettronica certificata; il recesso decorrerà trascorsi trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso.

Art. 7 Controversie

Per ogni controversia in qualsiasi modo inerente al presente Accordo di collaborazione, che non possa essere composta in via amichevole tra le Parti, sarà competente il Foro di Reggio Emilia.

Art. 8 Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Accordo di collaborazione potrà rinviarsi alle norme del Codice Civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto degli Accordi di collaborazione. Eventuali modifiche o deroghe all'Accordo di collaborazione potranno essere apportate dal Comune o dalla Provincia soltanto con atti aventi le medesime formalità del presente.

Art. 9 Esenzioni per bollo e registrazione Per tali adempimenti si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16 ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.